ISTITUTO COMPRENSIVO - "IGNAZIO SILONE"-LUCO DEI MARSI
Prot. 0009878 del 04/12/2025
I-2 (Uscita)

Allegato 3 al Regolamento di Istituto

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 135 del 25/11/2025

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

in attuazione a quanto previsto dall'art. 142 del Regolamento di Istituto

Il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola come previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (art. 4, c.2).

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (sanzioni da € 25,00 a € 250,00), come richiamate dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, aumentate del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo complessivo da € 27,50 a € 275,00; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Tali importi e maggiorazioni sono applicati secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 584/1975 e dall'art. 51 della L. 3/2003.

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La circolare precisa anche l'obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati, anche le scale di emergenza, che, come è noto, devono essere utilizzate esclusivamente per l'abbandono dell'edificio in caso di necessità.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate e in conformità all'art. 142 del Regolamento di Istituto, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

Nelle scuole statali i trasgressori verseranno la somma allo Stato utilizzando le modalità di pagamento attualmente previste dall'Agenzia delle Entrate e dall'Istituzione scolastica (PagoPA o altri sistemi abilitati). Il versamento sarà effettuato con il codice tributo **131T**, causale di

versamento: *infrazione al divieto di fumo*, già previsto per le sanzioni amministrative diverse dall'IVA.
Gli incaricati utilizzeranno il modello di verbale allegato al momento di contestare l'infrazione. Una copia di detto verbale sarà consegnata al trasgressore, che dovrà versare, come sopra specificato, l'importo della multa attraverso le modalità indicate dalla scuola, riportando il codice tributo **131T**. L'ammenda verrà incassata dall'Agenzia delle Entrate secondo le procedure vigenti. A pagamento avvenuto, il trasgressore consegnerà alla scuola la ricevuta del versamento. Nel caso in cui i termini di pagamento (60 giorni) siano trascorsi inutilmente, sarà da questo Ufficio inviato, come previsto, il rapporto al Prefetto.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Violazioni da parte degli studenti

Le violazioni del divieto di fumo da parte degli alunni costituiscono infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di Istituto e dell'Allegato 2 (Regolamento di Disciplina).
Le sanzioni applicabili sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato 2, con eventuale convocazione dei genitori e applicazione delle misure educative previste dall'Istituto.

Nomina dei funzionari di vigilanza sul "DIVIETO DI FUMO"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 «Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»;

VISTO il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12- 9-2013);

VISTA la Circolare 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori»;

RILEVATO che gli artt. 3 e 4 della su indicata Circolare prevedono l'individuazione, da parte dei dirigenti preposti alle strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alla Autorità competente;

INDIVIDUA

i sottoelencati docenti, dipendenti di questo Istituto Comprensivo, come incaricati alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni al "divieto di fumo" secondo quanto stabilito nel Collegio docenti del 12 settembre 2025.

1) Scuola dell'Infanzia: *De Agostinis Mariantonietta*
2) Scuola primaria: *Ciccarelli Fenizia*
3) Scuola secondaria di primo grado: *Saladino Laura*

Gli incaricati hanno l'obbligo di:

1. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2. verbalizzare quanto accaduto tramite l'allegato modello, in caso di inottemperanza al richiamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudia SCIPIONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Verbale di accertamento di illecito amministrativo

L'anno_____ il giorno_____ del mese di_____ alle ore_____ nei locali siti in via_____ n. _____ presso _____ il sottoscritto _____ qualifica _____ ha accertato che il sig. _____ nato a _____ (prov. _____) residente a _____ via _____ n._____ ha violato le disposizioni vigenti in materia di divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche (art. 51 L. 3/2003, art. 4 D.L. 104/2013 e art. 142 del Regolamento d'Istituto) perché_____.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserito nel seguente verbale la seguente dichiarazione:

_____

_____

Il trasgressore

_____

Modalità di estinzione (artt. 16, 17, 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta. Il pagamento potrà essere effettuato:

a. tramite il sistema PagoPA, secondo le modalità indicate dall'Istituzione scolastica o dall'Agenzia delle Entrate, riportando la causale "Infrazione al divieto di fumo";

b. presso i prestatori di servizi di pagamento abilitati (banca, posta, punti autorizzati), utilizzando l'avviso di pagamento PagoPA rilasciato dall'Istituto;

c. mediante versamento alla Tesoreria provinciale competente esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e secondo le istruzioni indicate dall'Istituzione scolastica.

Della effettuazione del pagamento dovrà essere data comunicazione al funzionario che ha accertato la violazione.

Qualora nei termini sopra indicati non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta né sia stata presentata opposizione, il verbale sarà trasmesso all'autorità competente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81.

f.to L'INCARICATO ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Ins. _____